



*Ministero dello Sviluppo
Economico*



Regione Campania

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

***Accordo “Intervento di metanizzazione del
Cilento”***

ACCORDO

Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90

TRA

il **Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale** _____ (di seguito denominato "MiSE-Ministero") con sede in Roma, via Molise n. 2 (Codice Fiscale 80230390587), rappresentato dal Direttore Generale per _____, domiciliata per la carica presso la suindicata sede;

E

la Regione Campania con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 81 (Codice Fiscale 80011990639), rappresentata dal Direttore Generale per _____, domiciliata per la carica presso la suindicata sede;

PREMESSO

- che la legge 28.11.1980 n. 784 ha autorizzato, all'art.11, *“la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale a fondo perduto e di contributi in conto interessi per l'assunzione di mutui ventennali a tasso agevolato”* prevedendo che le provvidenze fossero destinate alla *“promozione di reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzo di questo nei territori del Mezzogiorno”*, nonché *“alla assistenza tecnica e finanziaria in favore dei Comuni o loro consorzi ai fini della realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento delle suddette reti”*;
- che la legge 7.8.1997, n. 266, cui ha fatto seguito la delibera CIPE di attuazione n. 99 del 30 giugno 1999, al fine di assicurare continuità alla precedente legge, ha disposto ulteriori stanziamenti per la metanizzazione del Mezzogiorno;
- che l'art. 1, comma 319, della legge 27.12.2013, n. 147 ha disposto, da ultimo, che *“al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa a finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione relative alla programmazione nazionale 2014 – 2020 con deliberazione del CIPE che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributo secondo le seguenti priorità:*
 - *Concessione ai Comuni che abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi della deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999;*
 - *Proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui alla citata deliberazione CIPE”*;
- Che la delibera CIPE n. 5 del 28.01.2015 ha stabilito le procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 147/2013, fissando i termini e le modalità di presentazione delle

richieste di finanziamento da parte dei Comuni aventi diritto e stabilendo di dare attuazione al “programma” in quattro successive fasi operative; tra i criteri di priorità nell’istruttoria di ammissione delle domande di contributo sono stati, tra l’altro, indicati l’individuazione del Punto di Riconsegna del Gas metano (“PRG”), e la effettiva disponibilità del gas stesso correlata al programma temporale di realizzazione dei relativi metanodotti di adduzione;

CONSIDERATO

- che alla luce dei criteri di cui al precedente punto, e sulla base dei progetti presentati dai Comuni interessati al Ministero dello Sviluppo Economico per l’ottenimento dei contributi, si evidenzia la sussistenza, nell’area centrale del Cilento, di alcune criticità: in particolare diversi comuni sarebbero metanizzabili a condizione che si realizzi una rete di adduzione secondaria intercomunale molto sviluppata, scarsamente integrata e con lunghi tratti che spesso si sovrappongono generando così significative diseconomie; parimenti, altri comuni, in quanto privi del “PRG” ed impossibilitati ad interconnettersi su reti la cui portata è insufficiente, non sono metanizzabili e non possono, allo stato, avere accesso ai finanziamenti;
- che l’art. 29, della legge regionale campana n. 1, del 27.01.2012, *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012–2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”*, pubblicata sul B. U. della Regione Campania n. 6, del 28.01.2012, al punto 2 ha stabilito che *“la Giunta regionale ed i suoi uffici si impegnano affinché i comuni in forma associata, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già predisposto piani di efficientamento energetico includenti le attività regolate dalla legge 28 novembre 1980, n. 784 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell’industria chimica, per la salvaguardia dell’unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas–Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione), e che hanno concluso le relative procedure di gara, che non hanno ricevuto, né prevedono di ricevere nell’anno 2012 i relativi trasferimenti finanziari dal Ministero dello sviluppo economico, abbiano il necessario supporto tecnico ed operativo al fine di consentire che tali attività rientrino nell’ambito dei finanziamenti strutturali”*;
- che il Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, sottoscritto dalla Regione Campania e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 24/04/2016, tra gli interventi strategici ha previsto l’*“Intervento di metanizzazione del Cilento”*, per un importo massimo pari ad € 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020;

ATTESO

- che la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi” all’art. 15 prevede che *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*;
- che il comma 2-bis della cit. articolo 15 della legge n. 241/90 prevede l’obbligo di sottoscrivere gli accordi fra pubbliche amministrazioni con “firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Recepimento delle premesse

1. Le premesse costituiscono patto e formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2
Oggetto e finalità

1. L'Accordo assume l'obiettivo di completare la metanizzazione dell'area centrale del Cilento, attraverso la definizione di un *Piano* di attività teso alla realizzazione di un metanodotto di adduzione principale e del sistema di opere di adduzione secondaria intercomunale nonché di un sistema di opere che "razionalizzi" ed "ottimizzi" la rete di adduzione del gas metano all'intero territorio, così garantendo l'approvvigionamento e la disponibilità del gas ad una più ampia platea di Comuni insistenti nella medesima area, ivi inclusi quei Comuni che non hanno presentato istanza di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie di cui alla legge 147/2013.

Articolo 3
Modalità di attuazione e governance dell'Accordo

1. Al fine di definire il Piano delle attività prodromico al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 è costituito un Gruppo tecnico di lavoro ("*GTL*") congiunto partecipato da quattro componenti, designati in maniera paritetica da ciascuna delle parti.
2. Il GTL ha il compito di:
 - redigere il Piano di attività individuando le aree territoriali interessate e le opere necessarie al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2;
 - definire le migliori procedure da adottare per una efficace implementazione degli interventi da realizzare;
 - esprimere un parere preliminare all'Accordo/Convenzione da stipularsi con il/i Soggetto/i Attuatore/i;
 - controllare il processo complessivo di programmazione e di monitoraggio;
 - assicurare la ricognizione sulla attuazione dell'Accordo, evidenziando eventuali criticità;
 - garantire un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo di concertazione e condivisione delle attività.

Articolo 4
Impegni delle parti

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico rende disponibili le informazioni necessarie alla redazione del Piano di cui all'art. 3 e all'individuazione e alla definizione degli interventi complementari al programma di cui alla legge 27.12.2013 n.147.
2. Il Ministero dello Sviluppo Economico rende inoltre disponibili, in funzione dello stato di avanzamento delle opere di adduzione principale e secondaria, i contributi di cui all'art. 1, comma 319, della legge 27.12.2013 n.147, anche proponendo, entro sessanta giorni dalla stipula dell'Accordo, una delibera del CIPE che riveda i termini e le modalità di presentazione delle richieste
fonte: <http://burc.regione.campania.it>

di finanziamento da parte dei Comuni dell'area del Cilento attualmente privi dei requisiti di ammissibilità ed oggetto dell'intervento di potenziamento della rete di adduzione.

3. La Regione Campania si impegna, coerentemente col piano delle attività definito dal GTL di cui all'art.3, a dare attuazione all' "Intervento di metanizzazione del Cilento" previsto dal "Patto per lo Sviluppo della Regione Campania" in funzione sinergica e complementare rispetto al programma di cui alla legge 27.12.2013 n.147.
4. Le parti, nelle attività di propria competenza, si impegnano, inoltre, a:
 - rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con il presente Accordo;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - rendere disponibili, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi necessari per l'attuazione dell'Accordo;
 - attivare ed utilizzare in tempi rapidi le risorse finanziarie individuate per la realizzazione degli interventi;
 - rimuovere, in ogni fase attuativa, eventuali elementi ostativi;
 - condividere, ognuno per le proprie competenze, il monitoraggio delle attività;
 - promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

Articolo 5 **Copertura finanziaria dell'Accordo**

1. Dal presente Accordo non discendono oneri finanziari per le parti che restano responsabili, separatamente e ciascuna per quanto di propria competenza secondo i rispettivi ordinamenti, degli atti necessari all'impiego delle risorse di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4.

Articolo 6 **Manleva**

1. Ciascuna parte del presente Accordo è titolare dei rapporti e delle relazioni che si renderanno necessari ed agirà nel rispetto della normativa vigente in materia, sollevando le altre parti da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività oggetto del'Accordo.

Articolo 7 **Recesso**

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, secondo diritto, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese.

Articolo 8 **Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa regionale, statale e comunitaria vigente ed applicabile.

Articolo 9 **Durata e modifica dell'Accordo**

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino al 31/12/2023 e, comunque, fino alla completa realizzazione di quanto oggetto dello stesso, incluso il monitoraggio.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.

Firmato in modalità digitale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

.....

Il Direttore Generale

.....

REGIONE CAMPANIA

.....

Il Direttore Generale

.....